



Decreto Dirigenziale n. 2 del 10/01/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO
AGRICOLA VIA NASTRO AZZURRO 9 - COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (NA)"
PROPOSTO DAL SIG. AVERSA GAETANO - CUP 7485.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva

D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 29353 in data 16.01.2015 contrassegnata con CUP 7485, il Sig. Aversa Gaetano, residente alla Via Nastro Azzurro n. 9 Comune di Piano di Sorrento (NA), ha presentato istanza di avvio della procedura di Verifica Preliminare alla Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto "Realizzazione immobile ad uso produttivo agricolo Via Nastro Azzurro 9 - Comune di Piano di Sorrento (NA)";
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla Dott.ssa Rita Console e dal Dott. Alfredo Lassandro, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 50274 del 26.01.2015, il Sig. Aversa Gaetano ha presentato integrazioni acquisite al prot. reg. n. 100316 del 12.02.2015;
- d. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 535123 del 30.07.2015, il Sig. Aversa Gaetano ha presentato integrazioni acquisite al prot. reg. n. 753926 del 05.11.2015;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18.10.2016, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, per le seguenti motivazioni:

I chiarimenti e le integrazioni richieste sono state soddisfatte solo in minima parte difatti il proponente a tutt'oggi non ha presentato:

- *autorizzazione svincolo idrogeologico al quale è sottoposta l'area de quo ai sensi dell'art.23 della L.R 11/96 rilasciata dall'Autorità competente;*
- *autorizzazione preventiva ASL;*
- *permesso a costruire;*
- *pareri Aree Protette;*
- *parere della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici ai sensi del D.lgs 42/2004;*
- *permesso a costruire*
- *parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia (Prot n° 22615 del 08/08/2013 come indicato nella autorizzazione paesaggistica n° 67 del 2/09/2013 del Comune di Piano di Sorrento, allegata all'istanza).*

Dalla documentazione, presentata quale integrazione (certificato di iscrizione alla CCIAA di Napoli e fascicolo aziendale) e dalla relazione agronomica, si evince che il proponente svolge attività agricola improntata sull'allevamento di colture miste viti-vinicole, olivicole e frutticole non su attività zootecnica per la quale è riportato nella relazione agronomica che: "L'azienda, all'attualità, non dispone di allevamenti di bestiame ma la consistenza zootecnica sarà ripristinata, anche in correlazione alla realizzazione del laboratorio di trasformazione richiesto a progetto".

Pertanto, al momento, non si ravvisa una esigenza specifica nell'edificazione ex novo di un tale opificio del quale la maggior parte sarà destinata al caseificio preposto soprattutto alla lavorazione delle materie prime aziendali che al momento non possono essere prodotte in quanto il patrimonio zootecnico è pari a zero e né tantomeno dalla documentazione prodotta si evidenzia l'esistenza di stalle, sala mungitura, concimaie, paddock, silos e qualsivoglia altra pertinenza agricola necessaria

per condurre un allevamento zootecnico. Altra criticità evidenziata nella relazione di valutazione di incidenza è: "l'azienda Aversa non dispone di pozzi aziendali né può prelevare acqua per fini agricoli da reti pubbliche e/o consorzi."

Non si ravvisa una sostenibilità ambientale ai fini della conservazione della biodiversità in un'area Natura 2000 dove fino all'emanazione dei piani di gestione, ai sensi delle direttive di riferimento, i territori in questione devono essere sottoposti ad un rigoroso regime di conservazione ambientale; area del resto poco antropizzata e ne scaturisce che il progetto de quo determina soltanto disturbo agli Habitat presenti e non ha alcuna ragione valida per essere realizzata in una tale area, del resto anche il PUT Penisola sorrentina classifica la zona di intervento in zona 1-b "Tutela dell'ambiente naturale"- 2° grado dove i piani regolatori devono assicurare la inedificabilità sia pubblica che privata e per il PRG è ZONA E2 di "tutela silvo-pastorale" dove gli usi consentiti sono unicamente forestali, zootecnici (allevamento in forma semi-brado) ed escursionistici.

Si rammenta, inoltre, che le linee di indirizzo regionale e provinciale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del territorio rurale, stabiliscono che la costruzione di fabbricati e pertinenze agricole è consentita qualora risulti commisurata alle capacità produttive del fondo, sia strettamente funzionale all'effettivo uso agricolo dei suoli e alla loro estensione catastale e alle reali necessità delle attività connesse."

- b. che l'esito della Commissione del 18.10.2016, così come sopra riportato, è stato comunicato - ai sensi dell'Art.10 Bis della L. 241/90 - al Sig. Aversa Gaetano con nota prot. reg. n. 708829 del 31.10.2016;
- c. che il Sig. Aversa Gaetano ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 04.02.2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 18.10.2016, il progetto "Realizzazione immobile ad uso produttivo agricolo Via Nastro Azzurro 9 - Comune di Piano di Sorrento (NA)" proposto dal Sig. Aversa Gaetano, residente alla Via Nastro Azzurro n. 9 Comune di Piano di Sorrento (NA), per le seguenti motivazioni:

I chiarimenti e le integrazioni richieste sono state soddisfatte solo in minima parte difatti il proponente a tutt'oggi non ha presentato:

- autorizzazione svincolo idrogeologico al quale è sottoposta l'area de quo ai sensi dell'art.23 della L.R 11/96 rilasciata dall'Autorità competente;
- autorizzazione preventiva ASL;
- permesso a costruire;
- pareri Aree Protette;
- parere della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici ai sensi del D.lgs 42/2004;
- permesso a costruire
- parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia (Prot n° 22615 del 08/08/2013 come indica to nella autorizzazione paesaggistica n° 67 del 2/09/2013 del Comune di Piano di Sorrento , allegata all'istanza).

Dalla documentazione, presentata quale integrazione (certificato di iscrizione alla CCIAA di Napoli e fascicolo aziendale) e dalla relazione agronomica, si evince che il proponente svolge attività agricola improntata sull'allevamento di colture miste viti-vinicole, olivicole e frutticole non su attività zootecnica per la quale è riportato nella relazione agronomica che: *"L'azienda, all'attualità, non dispone di allevamenti di bestiame ma la consistenza zootecnica sarà ripristinata, anche in correlazione alla realizzazione del laboratorio di trasformazione richiesto a progetto"*.

Pertanto, al momento, non si ravvisa una esigenza specifica nell'edificazione ex novo di un tale opificio del quale la maggior parte sarà destinata al caseificio preposto soprattutto alla lavorazione delle materie prime aziendali che al momento non possono essere prodotte in quanto il patrimonio zootecnico è pari a zero e né tantomeno dalla documentazione prodotta si evidenzia l'esistenza di stalle, sala mungitura, concimaie, paddock, silos e qualsivoglia altra pertinenza agricola necessaria per condurre un allevamento zootecnico. Altra criticità evidenziata nella relazione di valutazione di incidenza è: *"l'azienda Aversa non dispone di pozzi aziendali né può prelevare acqua per fini agricoli da reti pubbliche e/o consorzi."*

Non si ravvisa una sostenibilità ambientale ai fini della conservazione della biodiversità in un'area Natura 2000 dove fino all'emanazione dei piani di gestione, ai sensi delle direttive di riferimento, i territori in questione devono essere sottoposti ad un rigoroso regime di conservazione ambientale; area del resto poco antropizzata e ne scaturisce che il progetto de quo determina soltanto disturbo agli Habitat presenti e non ha alcuna ragione valida per essere realizzata in una tale area, del resto anche il PUT Penisola sorrentina classifica la zona di intervento in zona 1-b "Tutela dell'ambiente naturale"- 2° grado dove i piani regolatori devono assicurare la inedificabilità sia pubblica che privata e per il PRG è ZONA E2 di "tutela silvo-pastorale" dove gli usi consentiti sono unicamente forestali, zootecnici (allevamento in forma semi-brado) ed escursionistici.

Si rammenta, inoltre, che le linee di indirizzo regionale e provinciale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del territorio rurale, stabiliscono che la costruzione di fabbricati e pertinenze agricole è consentita qualora risulti commisurata alle capacità produttive del fondo, sia strettamente funzionale all'effettivo uso agricolo dei suoli e alla loro estensione catastale e alle reali necessità delle attività connesse.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. **DI** trasmettere il presente atto:

- 3.1 al proponente Sig. Aversa Gaetano, Via Nastro Azzurro n. 9 - Comune di Piano di Sorrento (NA);
- 3.2 al Comune di Piano di Sorrento (NA);
- 3.3 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
- 3.4 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio